

Esperien
F.A.Q.
BANDI RICERCA 2023

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AGLI UTENTI

Le presenti FAQ forniscono delle specifiche sui contenuti dei Bandi RS 2023.

Si riportano, di seguito, le indicazioni inerenti le modalità di svolgimento delle attività di informazione e assistenza agli utenti alle quali quest'ultimi devono attenersi ai fini di una corretta gestione dei quesiti da parte dei Settori competenti interessati.

Per informazioni riguardanti i contenuti del Bando e il procedimento relativo all'istruttoria di ammissibilità, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è esclusivamente il seguente: bandirs2023@sviluppo.toscana.it

Per il supporto alla compilazione on-line e per tutte le problematiche di tipo tecnico, inerenti l'uso della piattaforma informatica di raccolta delle domande di agevolazione, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è esclusivamente il seguente: supportobandirs2023@sviluppo.toscana.it

Con riferimento ai due indirizzi di assistenza e supporto sopra indicati, si precisa che è necessario inviare un messaggio di posta elettronica esclusivamente a uno di essi, a seconda del tipo di informazione di cui si ha bisogno, senza altri indirizzi in A: o Cc:

Per ogni chiarimento in merito alla rendicontazione delle spese e all'erogazione del contributo (comprese le informazioni relative alla compilazione della piattaforma di rendicontazione/alle tempistiche di realizzazione dei lavori/alle modalità e ai termini di presentazione della rendicontazione/alle modalità e ai termini di erogazione del contributo), è necessario - per competenza in ordine all'attività svolta - diversa da quella riferita all'istruttoria di ammissibilità della quale si occupa il Settore di riferimento dell'indirizzo [bandirs2023](mailto:bandirs2023@sviluppo.toscana.it) che provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del presente documento - rivolgere i quesiti esclusivamente al seguente indirizzo: rendicontazioneRSI@sviluppo.toscana.it

Si precisa che l'assistenza agli utenti viene svolta unicamente tramite gli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, espressamente dedicati alle attività specifiche di riferimento; non è, quindi, possibile contattare telefonicamente gli utenti né fissare con gli stessi appuntamenti presso gli Uffici di Sviluppo Toscana S.p.A. Il personale che risponde ai quesiti tramite tali indirizzi svolge la propria attività di assistenza quotidianamente, supportando gli utenti in maniera tempestiva e puntuale, al fine di agevolarli nella comprensione dei contenuti del Bando, nella compilazione e presentazione della domanda di agevolazione sulla piattaforma informatica e nella presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo, sottoponendo eventuali particolari casistiche ai competenti Uffici regionali, al fine di ottenere una loro validazione/indicazione in merito. È, pertanto, necessario rivolgere sempre i propri quesiti agli indirizzi dedicati, a seconda del tipo di assistenza di cui si ha necessità, specificando il problema riscontrato e/o le informazioni di cui si ha bisogno.

DEFINIZIONE DI MIDCAP (paragrafo 1 del Bando)

1) Cosa si intende per MIDCAP?

Si premette che la definizione di MIDCAP - ***piccole imprese a media capitalizzazione, entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI*** - è stabilita dall'articolo 2 punto 6) del Regolamento (UE) 2015/1017, che, al punto 5) del sopra citato articolo 2, definisce le PMI come "*microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione*", con ciò intendendo che la verifica della dimensione delle MIDCAP deve essere effettuata con la medesima modalità adottata per la verifica della dimensione delle PMI, vale a dire considerando il totale degli occupati e il fatturato annuo oppure il totale di bilancio annuo dell'impresa e aggiungendo i dati di eventuali imprese collegate e/o associate, secondo il dettato della Raccomandazione 2003/361/CE e del D.M. 18 aprile 2005 che ha recepito la Raccomandazione.

Secondo il dettato degli atti sopra riportati, per "*microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione*" si intendono le imprese con occupati inferiori a 250 e fatturato annuo oppure totale di bilancio inferiori rispettivamente a 50 milioni di euro e a 43 milioni di euro.

La Midcap, pertanto, è una non PMI, quindi può essere anche un'impresa con fatturato e/o totale di bilancio maggiore di 50/43 mln, purchè con addetti inferiori a 500.

Si precisa che, ai fini della verifica della dimensione delle imprese, comprese le MIDCAP, è necessario e indispensabile fare riferimento all'impresa nella sua interezza e non a parti della stessa, a livello di sedi/occupati/fatturato/totale di bilancio, secondo il dettato della Raccomandazione 2003/361/CE e del D.M. 18 aprile 2005 che ha recepito la Raccomandazione.

Si sottolinea che la definizione di Midcap rileva esclusivamente ai fini del Bando 2.

2) Nel caso in cui la società che detiene la maggior parte del capitale della società che presenta la domanda si quotasse in borsa potrebbe fare perdere il requisito di Midcap alla richiedente?

Come sopra specificato, ai fini della verifica della dimensione ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, ciò che rileva non è tanto la quotazione in borsa delle imprese, quanto il calcolo del totale degli occupati e del fatturato annuo o totale di bilancio annuo della richiedente, oltre ai dati di eventuali imprese collegate e/o associate.

SOVVENZIONE INTERESSI (paragrafi 4.2.23 e 5.5 del Bando)

3) Cosa si intende per "sovvenzione interessi"?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.23 del Bando, la sovvenzione interessi è una sovvenzione in c/capitale, riservata esclusivamente alle MPMI destinata ad "abbattere" gli interessi che il beneficiario dovrà pagare su un finanziamento bancario con provvista BEI finalizzato alla realizzazione del progetto specifico di R&S, come approvato in graduatoria, acquisito da uno degli Istituti di Credito, che saranno selezionati dalla Regione Toscana nell'ambito all'Avviso Pubblico, di cui al decreto dirigenziale n. 22809 del 26/10/2023.

4) Una grande impresa o una MIDCAP può richiedere la sovvenzione interessi?

No, la sovvenzione interessi è riservata esclusivamente alle MPMI.

Secondo il dettato del paragrafo 5.5 del Bando *"Le Imprese di Grande dimensione (GI), ai sensi del Reg. UE 651/2014, e gli Organismi di Ricerca non possono accedere al finanziamento agevolato e conseguentemente beneficiare della sovvenzione interessi."*

5) Può essere presentata la domanda per la sola sovvenzione interessi?

La sovvenzione interessi si applica alle imprese che hanno richiesto e beneficiato di una sovvenzione diretta; non è, pertanto, ammessa la domanda per la sola sovvenzione interessi.

6) Come si richiede la sovvenzione interessi?

La sovvenzione interessi si richiede, come opzione, con una spunta all'interno della domanda di contributo per la sovvenzione diretta.

7) Quali sono le condizioni e i requisiti generali per la concessione, l'erogazione e la conservazione della sovvenzione interessi?

Le condizioni e i requisiti generali sono gli stessi previsti per la sovvenzione diretta e devono essere posseduti da ciascun richiedente al momento della presentazione della domanda e discendono discendono dalle linee guida per il bando tipo di cui alla DGR n. 716 del 26.06.2023.

8) Quali sono i requisiti specifici per la concessione della sovvenzione interessi?

I requisiti specifici per la concessione della sovvenzione interessi sono i seguenti:

1. ottenere la concessione della sovvenzione diretta a seguito della pubblicazione delle graduatorie di merito dei bandi RS;
2. presentare domanda di finanziamento BEI ad uno degli Istituti di Credito selezionati dalla Regione Toscana nell'ambito dell'avviso pubblico, di cui al decreto dirigenziale n. 22809 del 26/10/2023, entro 30 giorni dalla comunicazione mediante SFT dell'avvenuta concessione della sovvenzione diretta;
3. essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al finanziamento BEI, di cui all'art.5, punto 9 dell'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 22809 del 26/10/2023;
4. ottenere il finanziamento BEI e sottoscrivere il contratto di prestito; si precisa a tal fine che la concessione del finanziamento BEI rientra nei rapporti di natura privatistica tra richiedente e Istituto di credito selezionato, anche se disciplinata dalle regole dell'avviso pubblico in corso;
5. realizzare il progetto di R&S e ottenere il pagamento del saldo della sovvenzione diretta da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.;
6. rispettare il contratto di prestito e del relativo piano di ammortamento per la durata del periodo di stabilità delle operazioni.

9) E' possibile, in sede di domanda per la sovvenzione diretta, dichiarare di voler accedere al finanziamento BEI e, successivamente, decidere di non richiederlo?

Sì, è possibile. Il finanziamento BEI è facoltativo in sede di presentazione della domanda ed è, comunque, facoltà del beneficiario presentare o meno domanda di finanziamento BEI ad uno degli Istituti di Credito selezionati dalla Regione Toscana nell'ambito dell'avviso pubblico, di cui al decreto dirigenziale n. 22809 del 26/10/2023, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione della sovvenzione diretta.

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.5 del Bando: *"La MPMI, che pur avendone la facoltà, non presenta la domanda di finanziamento entro il suddetto termine rinuncia alla sovvenzione interessi, ma conserva comunque il diritto di accedere alla sovvenzione diretta."*

10) Se un'impresa, in fase di presentazione della domanda di contributo per la sovvenzione diretta, non ha selezionato l'opzione per la richiesta di sovvenzione interessi, può farlo successivamente, vale a dire dopo la pubblicazione relativa all'avvenuta concessione della sovvenzione diretta?

No, non è possibile richiedere la sovvenzione interessi successivamente alla pubblicazione relativa all'avvenuta concessione della sovvenzione diretta.

Il paragrafo 5.5 del Bando stabilisce: "La MPMI, che ha presentato domanda per la sola sovvenzione diretta non può accedere successivamente alla sovvenzione interessi."

11) Come verrà erogata la sovvenzione interessi?

La sovvenzione verrà erogata in un'unica soluzione e calcolata sul valore attuale delle quote di interesse del finanziamento BEI.

Tale finanziamento verrà erogato da uno degli Istituti di Credito, che saranno selezionati dalla Regione Toscana nell'ambito all'Avviso Pubblico, di cui al decreto dirigenziale n. 22809 del 26/10/2023, nella percentuale massima:

- del 90% in caso di progetti "green" di MPMI; cioè progetti che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, a processi di economia circolare;
- dell'80% in caso di altri progetti MPMI;

Il finanziamento BEI non può superare il costo progetto al netto del contributo massimo spettante (nei partenariati il costo individuale di ciascun partner) e in ogni caso, deve essere ricompreso tra 90.000,00 euro e 1.700.000,00 euro.

**DOTAZIONE FINANZIARIA
(paragrafo 3 del Bando)**

12) Qual è la dotazione finanziaria a valere sui due Bandi?

Secondo il disposto del paragrafo 3 del Bando, per il Bando 1 la dotazione finanziaria disponibile è pari a 21.126.479,94 euro, così suddivisa:

- a) 16.901.183,95 euro per la sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa (sovvenzione diretta);
- b) 4.225.295,99 euro per la sovvenzione in c/capitale per l'abbattimento degli interessi (di seguito "sovvenzione interessi") riservata alle sole MPMI in una percentuale sull'ammontare degli interessi del prestito erogato nell'ambito della linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della Banca Europea per gli Investimenti (di seguito "finanziamento BEI").

Per il Bando 2 la dotazione finanziaria disponibile è pari a 49.295.119,86 euro, così suddivisa:

- a) 39.436.095,88 euro per la sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa (sovvenzione diretta). **Tale sovvenzione diretta è quella che verrà utilizzata e indicata al momento dell'approvazione della graduatoria;**
- b) 9.859.023,97 euro per la sovvenzione in c/capitale per l'abbattimento degli interessi (di seguito "sovvenzione interessi") riservata alle sole MPMI in una percentuale sull'ammontare degli interessi del prestito erogato nell'ambito della linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI (di seguito "finanziamento BEI"). **Tale sovvenzione interessi è quella che verrà assegnata, successivamente all'approvazione de graduatoria, a seguito di approvazione del finanziamento da parte delle Banche.**

Per entrambi i Bandi, nel caso di graduatorie con beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere

disposta l'integrazione della dotazione finanziaria originaria dell'intervento mediante risorse aggiuntive.

13) Quali sono le riserve di fondi previste?

Le riserve previste sono due:

"Aree Interne" di cui alla DGR n.690 del 20/06/2022 e ss.mm.ii;

"Aree Costiere" di cui alla Dec.GR n.3 del 22/05/2023 e alla DGR n. 1352 del 20/11/2023 e ss.mm.ii

14) A quali soggetti si applicano le riserve?

Le riserve si applicano solo alle imprese e non agli Organismi di ricerca, né pubblici, né privati.

Ciò significa, pertanto, che in un partenariato con organismi di ricerca che sono localizzati nei Comuni per i quali operano le riserve, la riserva di risorse Aree Interne o Costiere è applicata all'operazione con almeno un'impresa localizzata in comuni delle suddette aree per la relativa quota-parte del contributo concesso.

15) Quali sono i Comuni, definiti "Aree Interne" ai sensi alla DGR n. 690 del 20/06/2022 e ss.mm.ii, per i quali opera la riserva di risorse di cui al paragrafo 3 del Bando?

Si tratta di 115 Comuni il cui elenco è riportato sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2023> all'interno del file denominato "Comuni aree interne per riserve" contenuto nella cartella compressa così denominata.

16) Quali sono i Comuni, definiti "Aree costiere" di cui alla Dec.GR n.3 del 22/05/2023, per i quali opera la riserva di risorse di cui al paragrafo 3 del Bando?

Si tratta di tutti i Comuni delle Province di Livorno, Lucca, Pisa Grosseto e Massa Carrara.

17) Come è ripartita la dotazione finanziaria della sovvenzione diretta per garantire l'applicazione delle riserve?

Per il Bando 1, la dotazione finanziaria della sovvenzione diretta (SD) di cui al punto a) della domanda n. 11 del presente documento è così ripartita:

- *dotazione ordinaria SD*: 6.770.591,98 euro per sovvenzione in c/capitale per tutti i beneficiari localizzati in Toscana;

- *dotazione aree interne SD*: 1.680.000,00 euro per sovvenzione in c/capitale per beneficiari localizzati in un Comune classificato "area interna" ai sensi dalla DGR 690 del 20/06/2022 e ss.mm.ii;

- *dotazione aree costiere SD*: 8.450.591,98 euro per sovvenzione in c/capitale per imprese localizzate in un Comune classificato "area costiera" secondo quanto previsto dalla Decisione GR n.3/2023 e dalla DGR n. 1352 del 20/11/2023 e ss.mm.ii.

Per il Bando 2, la dotazione finanziaria della sovvenzione diretta (SD) di cui al punto a) della domanda n. 11 del presente documento è così ripartita:

- *dotazione ordinaria SD*: 15.798.047,94 euro per sovvenzione in c/capitale per tutti i beneficiari localizzati in Toscana;

- *dotazione aree interne SD*: 3.920.000,00 euro per sovvenzione in c/capitale per beneficiari localizzati in un Comune classificato "area interna" ai sensi dalla DGR 690 del 20/06/2022 e ss.mm.ii;

- *dotazione aree costiere SD*: 19.718.047,94 euro per sovvenzione in c/capitale per imprese localizzate in un Comune classificato "area costiera" secondo quanto previsto dalla Decisione GR n.3/2023 e dalla DGR n. 1352 del 20/11/2023 e ss.mm.ii.

Si ricorda che le suddette risorse della sovvenzione diretta verranno utilizzate al fine dell'approvazione della graduatoria a seguito di istruttoria di ammissibilità, valutazione e assegnazione delle premialità.

18) Come è ripartita la dotazione finanziaria della sovvenzione interessi per garantire l'applicazione delle riserve?

Per il Bando 1, la dotazione finanziaria della sovvenzione interessi (SI) di cui al punto b) della domanda n. 11 del presente documento è così ripartita:

- *dotazione ordinaria SI:* 1.692.647,99 euro per sovvenzione in c/capitale per tutti i beneficiari localizzati in Toscana;
- *dotazione aree interne SI:* 420.000,00 euro per sovvenzione in c/capitale per beneficiari localizzati in un Comune classificato "area interna" ai sensi dalla DGR 690 del 20/06/2022 e ss.mm.ii;
- *dotazione aree costiere SI:* 2.112.647,99 euro per sovvenzione in c/capitale per imprese localizzate in un Comune classificato "area costiera" secondo quanto previsto dalla Decisione GR n.3/2023 e dalla DGR n. 1352 del 20/11/2023 e ss.mm.ii;

Per il Bando 2, La dotazione finanziaria della sovvenzione interessi (SI) di cui al punto b) della domanda n. 11 del presente documento è così ripartita:

- *dotazione ordinaria SI.:* 3.949.511,99 euro per sovvenzione in c/capitale per tutti i beneficiari localizzati in Toscana;
- *dotazione aree interne SI:* 980.000,00 euro per sovvenzione in c/capitale per beneficiari localizzati in un Comune classificato "area interna" ai sensi dalla DGR 690 del 20/06/2022 e ss.mm.ii;
- *dotazione aree costiere SI:* 4.929.511,99 euro per sovvenzione in c/capitale per imprese localizzate in un Comune classificato "area costiera" secondo quanto previsto dalla Decisione GR n.3/2023e dalla DGR n. 1352 del 20/11/2023 e ss.mm.ii.

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE (paragrafo 3 del Bando)

19) Come avviene l'assegnazione delle risorse?

Il paragrafo 3 del Bando stabilisce che l'assegnazione delle risorse avviene sulla base di una graduatoria unica fino a capienza delle tre dotazioni previste "ordinaria", "costiera" e "aree interne", considerando che saranno finanziati progetti per il loro intero importo e non per una loro porzione.

20) Come funzionano le riserve in caso di raggruppamenti

La Decisione GR n. 3 del 22 maggio 2023, prevede che In caso di raggruppamenti composti da imprese appartenenti ad aree diverse, la riserva di risorse Aree Interne o Costiere è applicata all'operazione con almeno una impresa localizzata in comuni delle suddette aree per la relativa quota-parte del contributo concesso

21) Cosa accade in caso di esaurimento di una o più delle tre dotazioni, ordinaria, costiera e interna?

L'esaurimento della dotazione ordinaria impedisce lo scorrimento della graduatoria per i progetti di partenariato in cui è presente anche un solo proponente appartenente all'area "dotazione ordinaria".

L'esaurimento delle dotazioni per le Aree Interne o Costiere non impedisce lo scorrimento della graduatoria, che viene finanziata indistintamente mediante l'utilizzo della dotazione ordinaria, fino al suo esaurimento.

22) Cosa accade in caso di risorse inutilizzate?

Ai sensi della Decisione di GR n.3 del 22/5/23, **qualora il contributo richiesto dalle imprese localizzate in un Comune classificato "area costiera"**, in base alle domande presentate e ammissibili a finanziamento, **fosse inferiore all'ammontare delle risorse disponibili per la riserva**, tali risorse potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatorie complessiva.

Le risorse delle riserve – aree interne e aree costiere - che risultano inutilizzate per esaurimento della graduatoria di uno dei due bandi, possono essere assegnate al finanziamento della graduatoria dell'altro bando direttamente con atto dirigenziale.

DESTINATARI DEL BANDO (paragrafo 4.1 del bando)

23) Quali sono i soggetti destinatari del Bando?

Secondo il dettato del paragrafo 4.1 del Bando possono presentare domanda:

- per il Bando 1: Grandi Imprese (GI) in cooperazione con almeno n. 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) – con o senza Organismi di Ricerca (OR);
- per il Bando 2: MPMI e Midcap singole o in cooperazione (in numero minimo di almeno 3MPMI, oltre a eventuali Midcap), con o senza OR.

Pertanto, in relazione al Bando 2, **o l'impresa – MPMI o Midcap - si presenta come impresa singola (unica impresa facente parte dell'eventuale partenariato), con o senza OR** in qualità di beneficiari diretti dell'aiuto, oppure, **se il progetto è presentato da più imprese (con o senza OR), il numero delle MPMI deve essere almeno 3 oltre a eventuali una o più Midcap.**

I partenariati possibili a valere sul bando 2 sono, quindi, i seguenti:

- 1 MPMI o 1 Midcap con o senza 1 o più OR;
- almeno 3 MPMI con o senza 1 o più Midcap e con o senza 1 o più OR.

Il partenariato composto da 2 imprese - MPMI/Midcap con o senza OR - NON è ammissibile. Per la partecipazione degli OR si tengano a mente le limitazioni previste al paragrafo 5.3 del Bando: *"In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.*

Si ricorda che il paragrafo 4.1 del Bando stabilisce che *"L'accesso al bando è esteso anche ai professionisti in quanto equiparati alle imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Pertanto tutte le volte che viene utilizzato il termine "impresa" lo stesso si intende riferito anche alla categoria dei "professionisti", se non diversamente specificato"*.

Se non diversamente stabilito, i liberi professionisti devono possedere tutti i requisiti stabiliti dal paragrafo 4.2 del Bando. A tal fine si specifica che, in relazione ai requisiti di cui ai punti 4.2.1 (iscrizione) e 4.2.2 (sede toscana) del paragrafo 4.2 del Bando, i liberi professionisti devono essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine

professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - devono essere in possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale

Pertanto, i liberi professionisti dovranno inserire e allegare sulla piattaforma:

- la sezione anagrafica del cassetto fiscale.

24) Qual è la definizione di impresa?

Secondo il dettato dell'articolo 1 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese *"Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."*

25) Un'impresa può presentare una domanda su entrambi i Bandi, 1 e 2?

Il paragrafo 6.1 del Bando stabilisce che *"Con riferimento al presente Bando (Bando n. 1 "Progetti strategici di R&S") e al Bando dedicato ai "Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI" (Bando n. 2) , ciascuna impresa sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi 1 o 2, a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente."*

Pertanto, un'impresa che partecipa al Bando 1 non può partecipare contemporaneamente al Bando 2 - e viceversa -, a pena di inammissibilità della domanda.

Si precisa che non vi sono specifiche in merito all'eventualità di essere soggetto beneficiario diretto dell'aiuto in un progetto e fornitore di servizi in un altro progetto.

Pertanto, se un soggetto partecipa a un raggruppamento in qualità di Capofila o partner, lo stesso può essere fornitore di consulenze in un differente progetto, purché le attività di ricerca oggetto dell'uno siano differenti da quelle dell'altro.

26) Sono ammessi gli Organismi di ricerca?

Secondo il dettato del paragrafo 4.1 del Bando, gli Organismi di ricerca *"Possono presentare domanda, ed essere beneficiari degli aiuti, solo in qualità di partner e mai di capofila del progetto."*

L'Organismo di Ricerca, diverso dalle Università, deve presentare, a pena di inammissibilità, copia dello statuto/atto costitutivo dal quale risultino i requisiti di OR previsti dalla normativa comunitaria, riportata nella definizione di cui al paragrafo 1 del Bando.

27) Qual è la definizione di Organismo di ricerca

La definizione di organismo di ricerca di cui all'articolo 2 punto 83 del Reg (UE) n. 651/2014, riportata nel paragrafo 1 "Definizioni" del Bando è la seguente: "entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

La definizione deve essere interpretata nel senso che un'entità di diritto privato che svolge varie attività tra cui la ricerca, ma i cui ricavi provengono per la maggior parte da attività

economiche può essere considerata un "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza", a condizione che si possa stabilire che la sua finalità principale consista nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, eventualmente completate da attività di diffusione dei risultati di tali attività di ricerca, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

28) Un Organismo di ricerca può presentare domanda su entrambi i Bandi, 1 e 2?

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.1 del Bando: "Per gli organismi di ricerca non vale la limitazione relativa alla partecipazione ad una sola proposta progettuale".

Pertanto, uno stesso Organismo di ricerca può partecipare a più progetti, sia sul Bando 1 che sul Bando 2.

29) Un organismo di ricerca può essere Capofila?

No, l'Organismo di ricerca, pubblico o privato, può essere esclusivamente partner e mai Capofila.

30) Le ASL possono presentare domanda a valere sui Bandi Ricerca?

L'Azienda sanitaria nella qualificazione originaria di cui all'art. 3 c. 1 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502, era concepita come ente strumentale della regione, tale qualificazione è stata espressamente eliminata dal D.Lgs. 7.12.93 n. 571, che ha definito l'azienda sanitaria quale "azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica".

L'Azienda sanitaria, quindi, già dal 1993 ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha poi assunto, stante il disposto dell'art. 3, c. 1 bis del D.Lgs. 502/92 (comma introdotto dal D.Lgs. 19.6.99 n. 229), anche carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale"), disposizione quest'ultima che ha introdotto la giurisprudenza a ritenere che le Aziende sanitarie abbiano assunto la natura di enti pubblici economici (Vedi, a titolo esemplificativo, TAR Catanzaro II Sez. 17 gennaio 2001 n. 37 – confermata in appello dalla V Sez. del CdS con decisione 9 maggio 2001 n. 2609 – e 5 aprile 2002 n. 809).

I beneficiari dei Bandi 1 e 2 sono imprese e organismi di ricerca.

Si specifica che le imprese devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Bando.

Si ricorda che, secondo la disciplina comunitaria, la definizione di organismo di ricerca è la seguente: "entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati"

Pertanto, l'Azienda ospedaliera, non configurandosi specificamente nè come impresa, nè come organismo di ricerca, non può partecipare, in qualità di partner, ai Bandi RS.

31) E' possibile sottoporre a verifica, in fase di assistenza, un determinato soggetto, al fine di comprendere se può partecipare o meno al Bando?

Si specifica che non è possibile, in fase di assistenza, controllare i requisiti di un soggetto, in quanto la predetta attività verrà effettuata in fase di istruttoria di ammissibilità. Pertanto, spetta a ogni soggetto procedere alla verifica del possesso dei requisiti, richiesti dal Bando e sopra specificati, ai fini della possibile presentazione della domanda.

.....
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
(paragrafo 4.2 del Bando)

32) Quali requisiti deve possedere l'impresa ai fini dell'ammissibilità?

L'impresa deve possedere tutti i requisiti previsti dal paragrafo 4.2 del Bando.

33) Dove deve essere localizzato l'intervento?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.2 "L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale del soggetto beneficiario come definita al paragrafo 5.3 del Bando"

34) Cosa si intende per unità produttiva?

Secondo quanto previsto dal paragrafo 1 "Definizioni" per "Unità produttiva" si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, **eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati**. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di MPMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del DPR 26.10.1972 n.633

Nel caso di operazioni realizzate **su un'unità produttiva**, come definita al paragrafo 1, "Definizioni", **articolata su più sedi, ai fini dell'applicazione delle eventuali premialità di cui al paragrafo 6.2.1 si fa esclusivo riferimento alla sede produttiva identificata come "prevalente"**.

Per quanto riguarda, invece, l'incremento occupazionale si fa riferimento all'unità produttiva complessivamente intesa.

Ai soli fine di ammissione delle spese potranno essere prese in considerazione sedi complementari di progetto purché rispondenti alla definizione di sede produttiva del paragrafo 1, "Definizioni".

35) Quali requisiti deve possedere l'Organismo di ricerca ai fini dell'ammissibilità?

Secondo il dettato del paragrafo 4.1, l'organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti al successivo paragrafo 4.2 in quanto compatibili con la natura giuridica dell'organismo stesso mentre l'organismo di ricerca avente natura pubblica deve avere sede in Toscana (requisito 4.2.2) e possedere i requisiti stabiliti ai punti 4.2.3 (DURC), 4.2.5 (revoche nei 2 anni prec.), 4.2.9 (Deggendorf), 4.2.18 (Contrasto alla discriminazione) e 4.2.21 (antiriciclaggio) dello stesso paragrafo, oltre al requisito di cui al paragrafo 5.6 (cumulo) del presente Bando.

36) In merito agli OR partecipanti, due Istituti del CNR o due Dipartimenti della medesima Università possono partecipare alla stessa proposta progettuale?

All'interno di uno stesso progetto possono partecipare due o più distinti Istituti afferenti al CNR oppure due o più Dipartimenti di una stessa Università, purché gli Istituti e i

Dipartimento svolgano attività differenti e venga esplicitato nell'anagrafica l'Istituto o il Dipartimento specifico.

Pertanto, nell'anagrafica sarà sempre necessario specificare, oltre alla denominazione del CNR o dell'Università, anche quella dell'Istituto (es. CNR - Istituto di Biometeorologia) o del Dipartimento (Dipartimento di Ingegneria Industriale).

I due Istituti o i due Dipartimenti risulteranno entrambi Beneficiari e, per ciascuno di essi, potrà firmare il Direttore dell'Istituto o il Direttore del Dipartimento; ai fini della prova della legale rappresentanza, per ognuno dei due Istituti o dei due Dipartimenti sarà necessario inserire sulla piattaforma l'atto formale di nomina.

Quanto sopra esposto vale anche per la costituzione dell'ATS: ognuno dei due Istituti o dei due Dipartimenti risulterà beneficiario e il Direttore di ciascuno dovrà firmare il relativo atto.

37) L'eleggibilità è estesa anche a imprese prive di sede legale o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, ma che svolgeranno le attività proposte in Toscana e presenteranno la documentazione richiesta?

Sì, il paragrafo 4.2 stabilisce quanto segue: *"L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana.*

Nuova localizzazione - nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo)."

Tali imprese prive di sede al momento della presentazione della domanda devono allegare obbligatoriamente, in fase di compilazione della domanda di aiuto, una dichiarazione di impegno al possesso della sede al momento della richiesta di anticipo/SAL/saldo.

38) L'eleggibilità è estesa anche a OR privi di sede legale o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, ma che svolgeranno le attività proposte in Toscana e presenteranno la documentazione richiesta?

Sì, considerato che, come indicato alla risposta n. 21 del presente documento, l'Organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti al paragrafo 2.2 in quanto compatibili con la natura giuridica dell'Organismo stesso, mentre l'Organismo di ricerca avente natura pubblica deve possedere i requisiti stabiliti ai 4.2.2 (sede), 4.2.3 (DURC), 4.2.5 (revoche nei 2 anni prec.), 4.2.9 (Deggendorf), 4.2.18 (accertamenti per discriminazione) dello stesso paragrafo, oltre al requisito di cui al paragrafo 5.6 del Bando e verificato che il punto 4.2.2 del Bando riguarda l'obbligatorietà della sede toscana, anche per l'Organismo di ricerca, pubblico o privato, vale quanto indicato alla risposta n. 23 del presente documento.

Pertanto, anche nel caso di OR privati o pubblici privi di sede o unità locale in territorio toscano, la stessa dovrà essere posseduta al momento del pagamento a titolo di anticipo/SAL/saldo e dovrà, pertanto, essere fornita, in fase di presentazione della domanda, una dichiarazione di impegno al possesso della sede al momento della richiesta di anticipo/SAL/saldo.

39) Un'azienda nei confronti della quale sono stati adottati dalla Regione Toscana procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca, ma il motivo di revoca non è dipeso dalla impresa in questione, ma da altri soggetti facenti parte del raggruppamento, può presentare un progetto a valere sui Bandi RS 2023, dal momento che la motivazione della revoca è da imputarsi totalmente ad altri soggetti?

Per valutare la possibilità di partecipazione ai Bandi nel caso in cui nei confronti del Beneficiario siano stati adottati dalla Regione Toscana procedimenti amministrativi

connessi ad atti di revoca, è necessario fare riferimento alle casistiche indicate al paragrafo 4.2.5 del Bando.

Nell'esempio indicato nella domanda, considerato che la revoca totale del progetto non è imputabile all'impresa in questione, nulla osta alla partecipazione ai Bandi RS 2023.

Si ricorda, in ogni caso, che, secondo il dettato del paragrafo 6.2.1 del Bando, l'istruttoria del requisito di cui al punto 4.2.5 del Bando verrà effettuata in sede di ammissibilità e, pertanto, prima dell'approvazione della graduatoria.

**SPECIFICA RELATIVA AL REQUISITO DI CUI AL PUNTO 15 DEL PARAGRAFO 2.2
DEL BANDO
CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL
PROGETTO DA REALIZZARE**

Premesso che il requisito stabilito dal paragrafo 4.2.14 del Bando, secondo il dettato del paragrafo 6.4.1 del Bando stesso, verrà verificato entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, l'impresa, alla data di presentazione della domanda, deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato; la verifica verrà effettuata mediante valutazione di:

verrà effettuata mediante la valutazione di:

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

I valori relativi ai suddetti indici dovranno essere inseriti in fase di presentazione della domanda di richiesta del contributo, mentre i documenti previsti dal suddetto paragrafo, se necessari per comprovare gli indici, dovranno essere prodotti al momento della verifica di cui al paragrafo 6.4.1 sopra riportato.

In relazione al requisito di ammissibilità di cui al punto 4.2.14 del Bando, l'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito *a. Adeguatezza patrimoniale* e almeno uno fra il secondo *b. Affidabilità economica* e il terzo *c. Affidabilità finanziaria*

Per tutti e tre i parametri oggetto di valutazione di cui alle lettere *a. Adeguatezza patrimoniale*, *b. Affidabilità economica* e *c. Affidabilità finanziaria* è necessario fare riferimento **ai bilanci depositati**, dove presenti, in quanto la ratio dell'Amministrazione regionale è quella di acquisire tale documentazione economica ai fini delle verifiche d'ufficio previste in fase di ammissibilità, come specificate al paragrafo 6.2.1 del Bando.

Per tutti e tre i parametri oggetto di valutazione di cui alle lettere *a. Adeguatezza patrimoniale*, *b. Affidabilità economica*, *c. Affidabilità finanziaria* è necessario indicare il valore del costo e del contributo totali del progetto del Beneficiario singolo (soggetto che ha presentato domanda singolarmente)/di ciascun soggetto del partenariato (in caso di progetto presentato in partenariato).

La lettera "F", contenuta all'interno della formula stabilita per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.14 lettera *c. - Affidabilità finanziaria* - del Bando, fa riferimento all'eventuale finanziamento necessario per la copertura finanziaria del progetto. Per "F" si intendono forme di indebitamento anche NON bancario.

Pertanto, se per la realizzazione del progetto, a seguito di analisi condotta internamente all'azienda, si rilevi la necessità di richiedere coperture finanziarie, la formula di cui al

paragrafo 4.2.14 lettera c. deve prevedere la lettera "F", che corrisponde all'importo indicato all'interno della delibera di finanziamento:

$$\frac{(EBITDAn * 0,65 + EBITDAn-1 * 0,35) + F \text{ (importo delibera finanziamento)}}{(CP-C)} > 0,25$$

Diversamente, vale a dire nel caso in cui non vi sia necessità di un finanziamento, la formula non includerà la lettera "F" e sarà la seguente:

$$\frac{(EBITDAn * 0,65 + EBITDAn-1 * 0,35)}{(CP-C)} > 0,25$$

Il Bando non specifica quale deve essere l'importo dell'eventuale finanziamento deliberato per la copertura finanziaria del progetto; di conseguenza, il Beneficiario può stabilirne l'importo in relazione al costo totale del progetto di sua competenza. È necessario inserire sulla piattaforma informatica la delibera di finanziamento.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate devono far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento. Tali imprese devono, quindi, rispettare il parametro a. Adeguatezza patrimoniale e il parametro c. Affidabilità finanziaria; il parametro b. Affidabilità economica non deve essere verificato. Pertanto, per tali imprese vale quanto segue:

- in relazione al parametro a. Adeguatezza patrimoniale *"Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda"*;
- in relazione al parametro c. Affidabilità finanziaria *"Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento."*

Di conseguenza, considerato che tali imprese devono rispettare il parametro a. Adeguatezza patrimoniale e il parametro c. Affidabilità finanziaria, le stesse dovranno necessariamente disporre di un finanziamento per la copertura finanziaria del progetto, per poter calcolare la formula di cui al parametro c. Affidabilità finanziaria nel seguente modo:

$$\frac{F \text{ (importo delibera finanziamento)}}{(CP-C)} > 0,25$$

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata.

FATTA SALVA LA SUDETTA PREMESSA, DI SEGUITO IL DETTAGLIO DI TUTTI I PARAMETRI PER LA VERIFICA DEL REQUISITO DI CUI AL SUDETTO PUNTO 15 DEL PARAGRAFO 2.2 DEL BANDO (DALLA DOMANDA 14 ALLA DOMANDA 35 COMPRESSE)

40) Come si determina l'adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio) di un'impresa?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.14 lettera a. del Bando, l'adeguatezza patrimoniale di un'impresa si determina secondo la formula $PN/(CP-C) > 0,2$, che deve essere interpretata nel modo seguente: $PN \text{ singola impresa}/(CP \text{ singola impresa}-C \text{ singola impresa}) > 0,2$.

41) Cosa si intende per PN ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.14 lettera a. del Bando, per PN si intende il patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda.

Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto.

42) Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio quale è il valore del patrimonio netto?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.14 lettera a. del Bando, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

43) Per le imprese di nuova costituzione quale è il valore del patrimonio netto?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.14 lettera a. del Bando, per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

44) Cosa può essere considerato a incremento del patrimonio netto?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.14 lettera a. del Bando a incremento di PN possono essere considerati:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti I) e II) dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non

distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando..

45) In un progetto presentato da un partenariato di imprese, tutte le imprese devono avere un valore dell'adeguatezza patrimoniale superiore a 0,2?

Sì, ciascuna impresa facente parte del partenariato deve avere un valore dell'adeguatezza patrimoniale superiore a 0,2.

46) In un progetto presentato da un partenariato di imprese cosa si intende per PN?

In un progetto presentato da un partenariato di imprese per PN si intende il patrimonio netto della "singola impresa" e non quello derivante dalla somma dei patrimoni netti di tutte le imprese facenti parte del partenariato.

47) Cosa si intende per CP?

Per CP si intende la somma dei costi imputati dalla singola impresa.

Si specifica che in un progetto presentato da un partenariato di imprese, per CP si intende la somma dei costi del progetto "della singola impresa" indicati in domanda e non la somma dei costi totali del progetto (somma dei costi di tutti i soggetti del partenariato).

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nelle formule riferite, rispettivamente, all'Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica) e all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

48) Cosa si intende per C?

Per C si intende il contributo richiesto dalla singola impresa.

Si specifica che in un progetto presentato da un partenariato di imprese, per C si intende il contributo richiesto dalla "singola impresa" e non la somma dei contributi totali del progetto (somma dei contributi di tutti i soggetti del partenariato).

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nelle formule riferite, rispettivamente, all'Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica) e all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

49) Cosa accade nel caso in cui l'impresa (impresa che ha presentato domanda singolarmente o, in caso di partenariato, una o più imprese partner del progetto) non risulti in possesso dell'indice di adeguatezza patrimoniale?

Secondo il dettato del paragrafo 6.4.3, l'esito negativo dei controlli relativi al possesso del requisito dell'affidabilità economico-finanziaria darà luogo alla decadenza del contributo concesso e determinerà la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

La suddetta decadenza e conseguente revoca riguarderà l'impresa interessata dalla verifica negativa, ma, nel caso in cui l'assenza di un'impresa di un partenariato comporti il venire meno del numero minimo di soggetti del partenariato stesso, la decadenza e conseguente revoca si estenderà a tutto il progetto.

50) Come si determina l'affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica) di un'impresa?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.14 lettera b. del Bando, l'affidabilità economica di un'impresa si determina secondo la seguente formula:

$$\frac{(EBIT_n * 0,65) + (EBIT_{n-1} * 0,35)}{(S_n * 0,65) + (S_{n-1} * 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(\text{EBITn} * 0,65) + (\text{EBITn-1} * 0,35)}{(\text{CP-C})} > 0,2$$

51) Cosa si intende per EBITn?

Per EBITn si intende la differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda.

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nella formula riferita all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

52) Cosa si intende per EBITn-1?

Per EBITn-1 si intende la differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda.

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nella formula riferita all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

53) Cosa si intende per Sn?

Per Sn si intendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda.

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nella formula riferita all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

54) Cosa si intende per Sn-1?

Per Sn-1 si intendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda.

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nella formula riferita all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

55) Ai fini dell'affidabilità economica, quali valori devono inserire le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio?

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

56) Ai fini dell'affidabilità economica, quali valori devono inserire le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato e le imprese, non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi?

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata.

57) Come si determina l'affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto) di un'impresa?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.14 lettera c. del Bando, l'affidabilità finanziaria di un'impresa si determina secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{EBITDA}_n * 0,65 + \text{EBITDA}_{n-1} * 0,35) + F \text{ (eventuale finanziamento)}}{\text{-----}} > 0,25$$

(CP-C)

Formula per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non hanno bilanci depositati

$$\frac{F \text{ (importo delibera finanziamento obbligatorio)}}{\text{-----}} > 0,25$$

(CP-C)

58) Cosa si intende per F?

Per F si intende l'eventuale finanziamento deliberato per la copertura finanziaria del progetto. Per "F" si intendono forme di indebitamento anche NON bancario.

Come specificato nella premessa alla spiegazione del requisito di cui al paragrafo 4.2.14, le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non hanno bilanci depositati devono rispettare il parametro a. Adeguatezza patrimoniale e il parametro c. Affidabilità finanziaria; pertanto, tali imprese devono necessariamente disporre di un finanziamento per la copertura finanziaria del progetto, per poter calcolare la formula come di seguito indicato:

$$\frac{F \text{ (importo delibera finanziamento obbligatorio)}}{\text{-----}} > 0,25$$

(CP-C)

In particolare, per la corretta definizione di "F" saranno ammessi esclusivamente:

I) finanziamenti soci/altri non effettuati (vale a dire non versati), purché siano prodotte al momento della verifica di cui al paragrafo 6.4.1:

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto;
- dichiarazione di impegno al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) finanziamenti bancari non effettuati (vale a dire non versati) purché sia prodotta al momento della verifica di cui al paragrafo 6.4.1:

- delibera bancaria destinata al progetto (non necessaria delibera CdA);

III) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) dopo approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali:

- non necessaria delibera CdA;

IV) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) prima della approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali) purché sia prodotta al momento della verifica di cui al paragrafo 6.4.1:

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto o comunque un atto che dimostri l'intenzione di rafforzare l'affidabilità finanziaria dell'impresa in vista della futura adesione ai bandi regionali;

V) aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato purché sia prodotto al momento della verifica di cui al paragrafo 6.4.1:

- atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, che attesti l'aumento di capitale.

59) Ai fini dell'affidabilità finanziaria, quali valori devono inserire le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio?

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

60) Ai fini dell'affidabilità finanziaria, quali valori devono inserire le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato e le imprese, non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi?

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

61) Ai fini dell'affidabilità finanziaria, quali valori devono inserire le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate?

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento.

F (importo delibera finanziamento obbligatorio)
----- > 0,25
(CP-C)

62) In merito al requisito relativo alla delocalizzazione, si chiedono maggiori informazioni ed in particolare si chiede quale sia l'ambito territoriale da prendere in considerazione (territorio regionale, nazionale, europeo)?

Con riferimento al requisito relativo alla delocalizzazione, come indicato nel glossario del Bando, ci si riferisce a: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo Spazio Economico Europeo di seguito SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE. L'ambito territoriale da prendere a riferimento sono i Paesi dello Spazio Economico Europeo (per l'elenco di detti paesi si veda <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/accordo-sullo-spazio-economico-europeo-see>

63) Possono partecipare al Bando in progetti diversi imprese associate o collegate tra loro?

Il paragrafo 4.2.22 del Bando, tra i requisiti che i Beneficiari devono possedere, stabilisce che *“Nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata, ogni soggetto **deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione**, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all’Allegato I al Reg(CE) 651/2014;”*, volendo, quindi, significare che le imprese facenti parte della stesso progetto/aggregazione/partenariato non devono risultare associate o collegate tra loro.

Pertanto, due imprese collegate possono partecipare, in qualità di Beneficiari, a due diversi progetti.

64) Due imprese collegate possono partecipare a un medesimo progetto, una in qualità di Beneficiario e l’altra in qualità di fornitore?

I fornitori individuati dal beneficiario devono essere soggetti indipendenti dalla stessa, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

65) Un’impresa può presentare domanda sul Bando ed essere, allo stesso tempo, fornitore/consulente esterno di un’altra impresa che anch’essa vorrebbe presentare domanda sul Bando?

All’interno del Bando non vi sono specifiche in merito alla possibilità di essere soggetto beneficiario diretto dell’aiuto in un progetto e fornitore di servizi in un altro progetto.

Pertanto, se un soggetto partecipa a un raggruppamento in qualità di Capofila o partner, nulla osta a essere fornitore di consulenze in un differente progetto, purché le attività di ricerca oggetto dell’uno siano differenti da quelle dell’altro.

66) Sono ammessi tutti i codici ATECO o vi sono settori esclusi?

I progetti non devono rientrare nelle attività economiche e/o negli interventi esclusi dal FESR e dal Fondo di coesione ai sensi della seguente normativa:

I) Regolamento(UE) n. 1058/2021, articolo 7

“Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un’impresa in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all’articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell’impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:

- i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare"
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
- i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

II) Regolamento (UE) n. 651/2014 (ss.mm.ii.), articolo 1

3. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13."

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento."

Fermo restando i requisiti richiesti al paragrafo 4.2 del Bando e le modalità di istruttoria previste al paragrafo 6.2 del Bando, si precisa, quindi, quanto segue:

- le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono considerate ammissibili a presentare domanda sui Bandi RS 2023 dal momento che tali imprese possono ricevere aiuti ai sensi del Regolamento 651/2014 per progetti di ricerca e sviluppo, finalità espressamente prevista dal paragrafo 2 del Bando che "intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in ricerca industriale e sviluppo sperimentale".

- le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono considerate ammissibili a presentare domanda sui Bandi RS 2023, ad eccezione dei seguenti casi: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

La precisazione contenuta nell'ultimo capoverso del paragrafo 3 del Regolamento consente, inoltre, di non escludere tali imprese, se le stesse operano anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 651/2014, per cui il Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento. Ciò significa che le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono considerate ammissibili a presentare domanda sui Bandi RS 2023 se le stesse operano anche in settori ai quali si applica il Regolamento 651/2014; in questo caso, potranno beneficiare dell'aiuto solo ed esclusivamente per quelle attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del Regolamento 651/2014.

- restano esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 651/2014, gli aiuti concessi per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio. Pertanto, non sono considerate ammissibili a presentare domanda sui Bandi RS 2023 le imprese operanti nel settore carbonifero, qualora l'aiuto richiesto sia destinato ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.

Sulla base di quanto sopra specificato possono, quindi, presentare domanda sui Bandi RS 2023 le imprese che operano in tutti i settori economici, ad esclusione di quelle che svolgono le attività previste nelle lettere da a) a h) dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021 sopra citato e, per ciò che concerne l'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (ss.mm.ii.), le imprese operanti nel settore carbonifero, nel caso in cui l'aiuto richiesto sia destinato ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive. Le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono presentare domanda con le limitazioni e alle condizioni sopra descritte.

.....

TERMINI DEL PROGETTO (paragrafo 5.2 del Bando)

67) Quale è il termine iniziale del progetto di ricerca?

Secondo il dettato del paragrafo 5.2.1 del Bando *“L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione mediante SFT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto”*

68) E’ possibile iniziare il progetto prima del suddetto termine?

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di comunicazione mediante SFT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto mediante compilazione di apposito modulo sulla piattaforma SFT.

69) Quale atto identifica l’inizio del progetto?

Ai fini del rispetto del principio di cui all’art. 6 (“Effetto di incentivazione”) del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii. e, quindi, dell’ammissione a contributo della domanda e delle relative spese a valere sul presente Bando, il progetto si considera “avviato” in corrispondenza della data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento (quale, ad esempio, l’affidamento di incarichi di consulenza), a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per ogni ulteriore informazione relativa alla rendicontazione delle spese è possibile rivolgere il quesito all’indirizzo mail rendicontazioneRSI@sviluppo.toscana.it

70) Quale è il termine finale del progetto di investimento?

R. Secondo il disposto del paragrafo 5.2.2 del Bando,

Bando 1:

“Il termine finale per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito in 21 mesi decorrenti dall’inizio convenzionale del progetto come indicato al punto 5.2.1 (salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi)”

Bando 2:

“Il termine finale per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito in 15 mesi decorrenti dall’inizio convenzionale del progetto come indicato al punto 5.2.1 (salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi)”

71) In che momento un progetto si considera concluso?

Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni, il costo delle stesse è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate come indicato nell’Allegato 1A “spese ammissibili”.

In deroga a quanto sopra, le spese sostenute per il revisore legale incaricato dell’asseverazione della rendicontazione potranno essere fatturate e pagate entro la data di presentazione dell’istanza di erogazione.

Per ogni ulteriore informazione relativa alla rendicontazione delle spese è possibile rivolgere il quesito all’indirizzo mail rendicontazioneRSI@sviluppo.toscana.it

SPESE AMMISSIBILI (paragrafo 5.3 del Bando)

72) Quali spese possono essere imputate a valere sul Bando?

Le spese che possono essere imputate a valere sul Bando sono stabilite all'interno del paragrafo 5.3 del Bando.

Si elencano, di seguito, le tipologie di spese ammesse **e, ove previste**, le percentuali massime imputabili, precisando che è necessario fare riferimento al paragrafo 5.3 del Bando per ogni dettaglio relativo ai requisiti della singola spesa:

- spese di personale.
- costi degli strumenti e delle attrezzature;
- costi dei fabbricati e dei terreni. I predetti costi - **riferiti alla somma dei costi dei fabbricati di tutti i partner del progetto, comprensivi della voce "terreni"** - non possono superare il 30% del costo totale di progetto.
I costi relativi ai terreni - **riferiti alla somma dei costi dei fabbricati di tutti i partner del progetto** - non possono superare il 10% del costo totale di progetto;
- costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti - **riferiti alla somma dei predetti costi di tutti i partner del progetto** - non possono superare il 35% del costo totale di progetto;
- spese generali supplementari - **riferite alle spese generali supplementari del singolo partner** - sono ammessi fino ad un massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale del singolo partner;
- altri costi di esercizio - **riferiti alla somma della voce "altri costi di esercizio" di tutti i partner del progetto** - non possono superare il 15% del costo totale di progetto.

73) Possono essere imputati i costi di amministratori e soci?

I costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati **soltanto nel caso di micro e piccole imprese** tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto;
- 2) fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. La percentuale del 10% è calcolata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi dell'intero progetto. Il massimale così calcolato si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato.

Per ogni ulteriore informazione relativa alle spese è possibile rivolgere il quesito all'indirizzo mail rendicontazioneRSI@sviluppo.toscana.it

PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DA PARTE DEI DESTINATARI (paragrafo 5.3 del Bando)

74) In caso di partenariato, quali sono le percentuali di partecipazione all'investimento da parte di ciascuna impresa in relazione al costo totale del progetto?

Il paragrafo 5.3 del Bando stabilisce che *"nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 10% (se di grande dimensione) e del 5% (in tutti gli altri casi, compresa la Midcap) dei costi ammissibili del progetto di collaborazione."*

75) In caso di partenariato quali sono le percentuali di partecipazione all'investimento da parte degli OR in relazione al costo totale del progetto?

Il paragrafo 5.3 del Bando stabilisce che "In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione."

In caso di partenariato composto da un'impresa e uno o più OR presentato a valere sul Bando 2, ai fini dell'applicazione delle percentuali di partecipazione al Bando, l'impresa può sostenere una percentuale dei costi ammissibili compresa tra il 70% e il 90%, in quanto l'OR deve necessariamente sostenere una percentuale dei costi ammissibili compresa tra il 10% e il 30%.

**MASSIMALI DI INVESTIMENTO
(paragrafo 5.4 del Bando)**

76) Quali sono i massimali previsti per l'investimento a valere sul presente Bando?

Il paragrafo 5.4 di ciascun Bando stabilisce quanto segue:

Bando 1: L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a € 1.500.000,00 e non superiore a € 3.000.000,00, pena l'inammissibilità della domanda.

Bando 2: L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a € 250.000,00 e non superiore a € 1.500.000,00, pena l'inammissibilità della domanda.

**FORMA E INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE
(paragrafo 5.5 del Bando)**

77) Quale è la forma dell'agevolazione?

L'aiuto è concesso nella forma della sovvenzione in c/capitale secondo le seguenti tipologie:

a) sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa (di seguito "sovvenzione diretta"), ai sensi dell'art.25 Reg.UE 651/14;

b) sovvenzione in c/capitale per l'abbattimento degli interessi (di seguito "sovvenzione interessi") riservata alle sole MPMI in una percentuale sull'ammontare degli interessi del prestito erogato nell'ambito della linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI (di seguito "finanziamento BEI").

78) Qual è l'intensità di aiuto (percentuale da applicare ai costi totali dell'impresa ai fini del calcolo del contributo) prevista dal Bando in relazione alla dimensione di impresa?

Secondo il dettato del paragrafo 5.5 del Bando, le intensità di aiuto, in relazione alla dimensione di impresa, sono le seguenti:

Bando 1:

Micro e Piccola impresa 45%

Media impresa 40%

Grande impresa: 25%

Organismo di ricerca 40%

Bando 2:

Micro e Piccola impresa: 35%

Micro e Piccola impresa in cooperazione con altre imprese (almeno 3 MPMI): 45%

Media impresa: 25%

Media impresa in cooperazione con altre imprese (almeno 3 MPMI): 40%

Midcap: 25%

Midcap in cooperazione con altre imprese (almeno 3 MPMI): 25%

Organismo di ricerca (con imprese): 40%

In caso di partenariato composto da un'impresa – compresa la Midcap - e uno o più OR presentato a valere sul Bando 2, l'impresa mantiene l'intensità di base (micro e piccola impresa 35%; media impresa e Midcap 25%), mentre a ciascun Organismo di ricerca si applica l'intensità del 40%, stabilita in caso di cooperazione con imprese.

CUMULO
(paragrafo 5.6 del Bando)

79) Il contributo previsto dal Bando è cumulabile con il credito d'imposta per attività di R&S ?

Il contributo ottenuto sui Bandi in oggetto è cumulabile al 100% con il credito di imposta.

80) Il contributo previsto dal Bando è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato con contributi a titolo di "de minimis" o con altri aiuti regionali, nazionali, UE?

Secondo il dettato del paragrafo 5.6 del Bando *"Il cumulo con altri aiuti di stato, laddove previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione."*

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.

Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (paragrafo 6 del Bando)

81) Con quale modalità si presenta la domanda di aiuto?

Secondo il disposto del paragrafo 6 del Bando "La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata dal titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente o suo delegato e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente".

82) Come si considera adempiuto l'obbligo del pagamento della marca da bollo?

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di agevolazione deve essere effettuata inserendo negli appositi campi della scheda presente sul sistema il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato e la data di emissione.

83) Quale è il periodo di apertura del Bando?

Il paragrafo 6.1 del Bando stabilisce che "La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 24 gennaio 2024 e fino alle ore 16.00 del 22 marzo 2024."

84) Chi deve firmare la domanda a pena di inammissibilità della stessa?

Per le imprese: il Legale rappresentante risultante da visura (la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria i poteri di rappresentanza della Società ed è presente nella visura della Società stessa, ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consiglieri, ecc).o un procuratore, risultante anch'esso da visura, in quanto soggetto autorizzato dal predetto legale rappresentante con atto notarile - (procura) registrato presso la CCIAA e, pertanto, verificabile in visura - a porre in essere i medesimi atti del Legale rappresentante.

Si specifica che, per "persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto proponente" non si può intendere la Società di consulenza dell'impresa proponente, in quanto la predetta Società non è dotata di procura notarile.

Per gli Organismi di ricerca pubblici:

- Università: il Rettore o il Direttore di Dipartimento. Ai fini della prova della firma, sarà necessario inserire sulla piattaforma il Decreto Rettorale di nomina;
- CNR: il Direttore del singolo Istituto. Ai fini della prova della firma sarà necessario inserire sulla piattaforma il Decreto di nomina.

85) Chi compila la domanda?

Il compilatore può essere sia il Legale rappresentante sia la persona, interna all'impresa, da questo autorizzata alla legale rappresentanza con procura notarile verificabile in visura - come specificato nella domanda sopra riportata -o chiunque sia autorizzato dal Legale rappresentante a porre in essere le mere operazioni di compilazione e presentazione della domanda come dettagliate all'interno del Manuale per la compilazione.

All'interno del suddetto Manuale, infatti, si fa riferimento alle figure dell'operatore (colui che compila la domanda) e del procuratore (colui che presenta la domanda). I predetti soggetti possono coincidere con la figura del legale rappresentante, ma, nel caso in cui ciò non avvenisse, **la domanda dovrà sempre contenere, a pena di inammissibilità:**

- i dati del solo legale rappresentante o del soggetto da lui procurato con atto notarile (procura) registrato presso la CCIAA e verificabile in visura;
- la firma della persona - legale rappresentante o soggetto da lui procurato con atto notarile registrato presso la CCIAA e verificabile in visura;- i cui dati sono stati inseriti nella domanda.

Per gli Organismi di ricerca privati vale quanto indicato per le imprese.

La nozione informatica di "procuratore", pertanto, è nettamente diversa da quella giuridica che vale ai fini dell'ammissibilità della domanda. Si ribadisce che la nozione informatica di procuratore fa esclusivo riferimento al soggetto delegato all'operazione materiale della presentazione della domanda nel caso in cui egli non sia né il legale rappresentante né il soggetto procurato dal predetto legale rappresentante con atto notarile (procura) registrato presso la CCIAA e verificabile in visura.

Tale soggetto delegato potrà accedere al sistema informativo, tramite propria identità digitale, per la sola presentazione della domanda, senza, però, firmare la domanda, così come l'operatore informatico, nel caso in cui non sia il legale rappresentante, accederà alla piattaforma per la compilazione della domanda, ma non dovrà inserire i suoi dati in domanda, né dovrà firmare la domanda stessa.

86) La domanda deve essere firmata digitalmente?

Sì, la domanda deve essere firmata digitalmente.

87) Nel caso di partenariato, domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti del partenariato?

Sì, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti del partenariato.

88) Quali sono le cause di inammissibilità legate alla presentazione della domanda?

Secondo il dettato del paragrafo 6.1 del Bando "Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando e dettagliate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. In questi casi non si applica il soccorso istruttorio.

89) Quale paragrafo del Bando riporta tutte le cause di inammissibilità della domanda che impediscono alla stessa di accedere alla fase di valutazione tecnica e di attribuzione della premialità?

Il paragrafo 6.2.2 riporta tutte le cause di inammissibilità che impediscono alla domanda di accedere alle successive fasi di valutazione e premialità

90) E' disponibile un manuale per la compilazione domanda di aiuto?

Sì, i manuali e le guide per la compilazione della domanda di aiuto sono scaricabili dal sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

Per ogni ulteriore problematica inerente la compilazione informatica della domanda e/o la firma della stessa, è necessario rivolgere un quesito esclusivamente all'indirizzo supportobandirs2023@sviluppo.toscana.it.

.....

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI (paragrafo 6.2.3 del Bando)

91) Ai fini della valutazione dei progetti, ai sensi del paragrafo 6.2.3 del Bando, cosa si intende per TRL (criterio di selezione S1 – parametro di valutazione 1.b del paragrafo 6.2.3 del Bando)?

Il TRL - Technology Readiness Level (Livello di Maturità Tecnologica) indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia. I TRL si basano su una scala da 1 a 9, dove 9 rappresenta la tecnologia più matura. L'adozione della scala TRL per i progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE, raccomandata dalla Commissione europea già nel 2010, è divenuta realtà con il lancio di Horizon 2020 e successivamente, Horizon Europe. La tabella seguente riporta la definizione di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 - General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124);

TRL 1 – osservazione dei principi fondamentali;

TRL 2 – formulazione di un concept tecnologico;

TRL 3 – proof of concept sperimentale;

TRL 4 – validazione tecnologica in ambiente di laboratorio;

TRL 5 – validazione tecnologica in ambito industriale;

TRL 6 – dimostrazione della tecnologia in ambito industriale;

TRL 7 – dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale;

TRL 8 – definizione e qualificazione completa del sistema;

TRL 9 – dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico).

Gli aiuti alla ricerca e sviluppo oggetto dei Bandi RS 2023 di prossima pubblicazione sono concessi ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014, per le seguenti categorie di ricerca: ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

Secondo quanto stabilito dalla CE nella propria comunicazione 2022/C 414/01 e recepito sostanzialmente dall'art. 2, primo capoverso, numero 86), del sopracitato Reg. n. 651/2014, lo sviluppo sperimentale riguarda "l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta).

Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ciò premesso e richiamando la parte 19 della Decisione di esecuzione della Commissione C(2019)4575 del 02/07/2019 relativa al Programma Horizon 2020, la quale, alla sezione G definisce i nove gradi convenzionali in cui si può articolare il grado di maturità di una tecnologia (TRL), si può confermare che la realizzazione di un progetto di sviluppo sperimentale (TRL 4-5 fino a TRL 8) è da considerarsi compatibile con l'ammissione a finanziamento a valere sull'azione 1.1.4 del PR 2021-2027, anche in coerenza con quanto previsto nell'ambito della programmazione 2014-2020 dal PON ricerca. Si ricorda, per completezza, che il grado 8 di sviluppo di una tecnologia o processo corrisponde alla realizzazione di un "sistema completo e qualificato": il prototipo è completato e ha dimostrato di funzionare nella sua forma finale e nelle condizioni previste; e necessario evidenziare il differenziale delle prestazioni del prodotto rispetto alla pianificazione, e sviluppare piani per colmare l'eventuale divario; vengono individuati i costi di produzione con esattezza e, di norma, si conclude il processo di sviluppo.

Pertanto, i progetti, per essere ammessi a finanziamento, devono prevedere obbligatoriamente un grado di innovazione con un TRL di arrivo 7 o 8.

Il TRL 9 rappresenta l'ingresso della tecnologia sul mercato, con avvio effettivo della produzione e della prima commercializzazione (TRL 9).

92) Ai fini dell'assegnazione del punteggio di valutazione, è possibile avere un approfondimento sulla qualifica del personale (criterio di selezione S5 del paragrafo 6.2.3 del Bando)?

Il progetto definisce un team con dei profili di qualifica ed esperienza. In sede di rendicontazione a SAL e a SALDO verrà verificata la coerenza dei profili dichiarati, che non possono essere inferiori nè in qualifica nè in numerosità, tutti attestabili.

In caso di progetto che prevede il coinvolgimento di personale con un diploma di istruzione terziaria conseguito da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda di pagamento (personale AQ: adeguatamente qualificato), il punteggio di premialità verrà assegnato dai valutatori in funzione della coerenza con il progetto da realizzare e non solo in relazione al numero di risorse coinvolte.

93) Il personale con diploma di istruzione terziaria conseguito da 10 anni è funzionale ad una migliore valutazione del progetto, ma sarà possibile inserire personale in attività di RS con anche soltanto i 5 anni di esperienza o senza laurea?

Il coinvolgimento di personale AQ comporta una valutazione migliore del progetto, in quanto il personale AQ è funzionale all'ottenimento del punteggio in sede valutativa con riferimento al criterio di selezione S5.

La percentuale di personale AQ (numeratore) rispetto al restante personale impiegato nel progetto (denominatore) imputata, in sede di domanda, all'interno del piano finanziario, va mantenuta anche in sede di rendicontazione.

Secondo il dettato del paragrafo 3.4.3a dell'Allegato 1A-"Spese ammissibili", *"Laddove la percentuale del personale AQ risultante a saldo dalla sudde' a verifica sia inferiore a quella prevista nel Piano di lavoro presentato in fase di domanda di ammissione, sarà applicata una sanzione a ciascun partner di progetto in ragione del 5% del contributo spettante a saldo"*

94) Il personale laureato deve essere interno o può essere anche un consulente?

E' solo personale interno.

95) E' necessario allegare alla domanda tutti i curricula del personale coinvolto?

No, non è necessario allegare tutti i curricula del personale coinvolto, ma, ai fini della valutazione del progetto ai sensi del paragrafo 6.2.3 del Bando – Criterio S5, è obbligatorio allegare i curricula del gruppo di lavoro, con ciò intendendosi **i soli curricula**

dei referenti/coordinatori scientifici indicati in domanda da ciascun soggetto del partenariato.

96) Come verrà determinato il costo orario dei dipendenti? Con costo fisso predeterminato in base alla qualifica di operaio/impiegato, quadro, dirigente come per la scorsa edizione, oppure saranno previste altre metodologie di calcolo del costo orario?

Il costo orario verrà determinato come in passato sulla base delle seguenti fasce:

ALTO (dirigenti)

MEDIO (quadri)

BASSO (personale tecnico)

Al fine del criterio S5 (esperienze e competenze del gruppo di lavoro e adeguata qualificazione del personale impiegato nel progetto) si dovrà evidenziare quante ULA di personale AQ saranno impiegate nel progetto.

Il personale AQ può essere reperito in ciascuna delle tre fasce suddette.

97) I legali rappresentanti impegnati nel progetto sono costi ammissibili tra il personale, in modo analitico o con valori orari stimati, ovviamente se hanno competenze applicabili al progetto?

La competenza applicabile al progetto, dichiarata, mantenuta, rendicontata e attestata, è l'unica condizione di ammissibilità della spesa di personale.

Il costo del titolare, del socio o dell'amministratore deve essere rendicontato a costi analitici, ma in ogni caso potrà essere riconosciuto ammissibile, per ciascun lavoratore, esclusivamente un costo orario non superiore al costo standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dal titolare, socio o amministratore (es. dirigente, quadro, impiegato/operaio).

PREMIALITA' **(paragrafo 6.2.3 del Bando)**

98) A quali progetti verrà assegnata la premialità?

Secondo il dettato del paragrafo 6.2.3 del Bando: *"le proposte progettuali che, in relazione a ciascun criterio di selezione raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto, totalizzando un punteggio uguale o superiore a 60 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità."*

Il punteggio di premialità sarà assegnato esclusivamente nel caso di accertamento del possesso di uno o più dei requisiti di premialità, effettuato attraverso l'esame della documentazione richiesta per ciascuno di essi.

99) A quali soggetti si applicano le premialità?

Le premialità si applicano alle imprese e non agli organismi pubblici e privati

100) Quale allegato riepiloga tutti i documenti necessari ai fini della prova del possesso di ogni criterio di premialità indicato nella tabella presente all'interno dell'articolo 6.2.3 del Bando?

I documenti/dati che, ove necessario, dovranno essere inseriti sulla piattaforma per provare il possesso dei requisiti di premialità sono indicati all'interno dell'allegato 1G del Bando.

101) In quale momento un'impresa deve possedere il requisito di impresa giovanile e/o impresa femminile secondo la definizione presente all'interno del

paragrafo 1 del Bando, per poter godere della premialità relativa al criterio "P1. Parità" di cui al paragrafo 6.2.3 del Bando?

Secondo le indicazioni dei competenti Uffici regionali, per poter godere della premialità relativa al criterio di parità (P1), l'impresa deve epossedere il requisito di impresa giovanile e/o impresa femminile al momento della presentazione della domanda a valere sul Bando Ricerca e non al momento della costituzione.

102) Quali sono le indicazioni in merito alle ULA sia per quanto riguarda il mantenimento che l'incremento occupazionale.

Se un'impresa NON vuole richiedere premialità per incremento occupazionale può mettere il valore numerico "0" nella cella relativa alle ULA aggiuntive della domanda di aiuto.

Nella cella relativa alle ULA deve essere indicato il valore effettivo delle ULA presenti nella sede del progetto al momento della presentazione della domanda.

Per la verifica al saldo dell'effettivo incremento occupazionale valgono le stesse regole del mantenimento dei livelli occupazionali.

Non incidono sui livelli occupazionali:

- *dimissioni volontarie, pensionamenti per raggiunti limiti di età o anzianità, invalidità, decessi, licenziamenti per giusta causa;*

- *CIG;*

- *procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento."*

Inoltre secondo la normativa nazionale si ha che "*Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento."* e "*I dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento."*

Si faccia, pertanto, riferimento al Calcolo ULA per agevolazioni contributive legge n.92/12 e n.99/13.

103) A quali Comuni viene assegnato il punteggio di premialità P10 per aree interne di cui al paragrafo 6.2.3 del Bando?

Il suddetto punteggio viene assegnato ai Comuni individuati dalla DGR n. 199/2022, che non appartengono alle n.6 "aree progetto" individuate dalla DGR 690/2022. Si tratta di 52 Comuni il cui elenco è riportato sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2023> all'interno del file denominato "Aree interne per premialità" contenuto nella cartella compressa così denominata.

104) A quale sede si applica la premialità?

La premialità si applica alla sede di svolgimento del progetto.

Nel caso di operazioni realizzate su un'unità produttiva, come definita al paragrafo 1, "Definizioni", **articolata su più sedi**, ai fini dell'applicazione delle eventuali premialità di cui al paragrafo 6.2.1 si fa esclusivo riferimento alla sede produttiva identificata come "prevalente".

Per quanto riguarda, invece, l'incremento occupazionale si fa riferimento all'unità produttiva complessivamente intesa.

105) Un progetto presentato da una sola impresa alluvionata o un partenariato all'interno del quale sono presenti imprese alluvionate ha diritto ad un punteggio di premialità?

Sì, un progetto presentato da una sola impresa che ha subito un danno a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023 ha diritto a 6 punti di premialità, mentre un partenariato all'interno del quale sono presenti una o più imprese alluvionate come sopra specificato, ha diritto a 4 punti se vi è una sola impresa interessata dagli eventi calamitosi e, in caso di più imprese alluvionate, fino ad un massimo di 12 punti.

Ciò significa che, in caso di partenariati, il punteggio di premialità sopra riportato viene riconosciuto fino ad un massimo di 3 imprese alluvionate presenti nel raggruppamento.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (paragrafo 6.2.1 del Bando)

106) Quali allegati devono essere compilati on-line e quali, invece, devono essere compilati off-line e successivamente inseriti sulla piattaforma?

La maggior parte della documentazione richiesta dal paragrafo 6.1 del Bando è compilabile on-line. La documentazione non compilabile on-line dovrà essere caricata nell'apposita sezione di upload "*Documentazione da allegare alla domanda*".

Si premette che ciascun soggetto troverà, all'interno della domanda di aiuto che apparirà sulla piattaforma selezionando la corretta tipologia (impresa, libero professionista, associazione di professionisti, Rete-Soggetto, OR pubblico, OR provato), le dichiarazioni previste dal paragrafo 6.1

In particolare, vengono elencate, di seguito, i documenti richiesti, a pena di inammissibilità, dal paragrafo 6.1 del Bando – che dovranno essere firmati digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti che presentano la domanda- e la modalità di compilazione:

A) DOCUMENTI COMPILABILI ON LINE A PENA DI INAMMISSIBILITA'

- DOMANDA DI AIUTO per ciascuna impresa singola e, in caso di partenariato, da ciascun soggetto del partenariato (All. 1M)
- SCHEDA TECNICA DI PROGETTO per l'impresa singola o, in caso di partenariato, Capofila (All. 1H);
- SCHEDA RELATIVA ALLA SMART SPECIALIZATION STRATEGY, di cui alla DGR n.123 del 20.02.2023, per l'impresa singola o, in caso di partenariato, Capofila ;
- PIANO FINANZIARIO: ciascun soggetto del partenariato compilerà on-line il proprio piano finanziario personale e l'impresa singola o, in caso di partenariato, Capofila, salverà tutte le schede del piano finanziario totale del progetto, (All. 2H);
- SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI per ciascuna impresa singola e, in caso di partenariato, da ciascun soggetto del partenariato (All. 1I);
- DICHIARAZIONE DI INTESAZIONE FIDUCIARIA per ciascuna impresa singola o, in caso di partenariato, Capofila (fatta eccezione per le imprese individuali e i liberi professionisti) e, se ricorre, per ciascun Organismo di ricerca privato;
- DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO per ciascuna impresa singola o, in caso di partenariato, Capofila (fatta eccezione per le imprese individuali e i liberi professionisti) e, se ricorre, per ciascun Organismo di ricerca pubblico e privato, (All. 1B);
- DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE per ciascuna impresa, singola o, in caso di partenariato, Capofila;
- DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 Reg (UE) 2016/679 (GDPR): per ciascuna impresa, Capofila, partner e, se ricorre, OR (pubblico e privato). La dichiarazione non necessita di alcuna compilazione; tale dichiarazione, infatti, verrà generata automaticamente dal sistema una volta compilata la domanda e, prima di chiudere la compilazione, la presenza del documento potrà essere verificata nell'anteprima.

B) DOCUMENTI COMPILABILI OFFLINE DA INSERIRE SULLA PIATTAFORMA A PENA DI INAMMISSIBILITA'

1) Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della stessa. L'atto costitutivo deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione al beneficiario tramite il sistema SFT secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2.13.

- DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/RTI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI "CONSORTIUM AGREEMENT" per ciascun partenariato, del Bando, firmata digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i partner di progetto (All. 1L da compilare off-line secondo modello approvato e caricare, debitamente firmata, nella Sezione upload "Dati soggetto – Dati del soggetto").

Il modello in word verrà reso disponibile sia sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., nella pagina informativa del Bando <http://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2023>, che all'interno della piattaforma di compilazione delle domande

Si precisa che, considerato che la costituzione della RETE CONTRATTO/RTI dovrà essere effettuata da tutti i partenariati, mentre la sottoscrizione dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati dovrà essere prodotta esclusivamente dai partenariati in cui sia presente uno o più OR, la suddetta dichiarazione di intenti, nel caso di partenariati in cui non siano presenti OR, dovrà essere compilata esclusivamente nella parte relativa alla costituzione della Rete Contratto /RTI, tralasciando la compilazione della parte restante.

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (raggruppamento costituito), con un addendum/atto integrativo allo stesso saranno specificate le prescrizioni previste dal Bando per i partecipanti. L'atto costitutivo e l'addendum/atto integrativo devono essere trasmessi entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione al beneficiario tramite il sistema SFT secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2.13.

Si specifica che, una volta che il progetto verrà finanziato, l'atto costitutivo dell'ATI/ATS (per tutti i raggruppamenti) e l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati "consortium agreement" (solo nei raggruppamenti con OR) dovranno contenere ciascuno le prescrizioni obbligatorie previste dal paragrafo 4.2.22 del Bando.

2) GANTT del progetto: per ciascun progetto, firmato digitalmente o calligraficamente dal legale rappresentante dell'impresa singola o, in caso di partenariato, Capofila (non è previsto un modello prestabilito, ma il documento deve contenere milestone e deliberabile del progetto): da compilare off-line e caricare, debitamente firmato, nella Sezione upload **"Sezione S2 Validità tecnica Obiettivi operativi – Riepilogo OO"**;

3) CV DEL REFERENTE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: per ciascun soggetto del partenariato per ciascun progetto, firmato digitalmente o calligraficamente dal soggetto interessato (da compilare off-line e caricare, debitamente firmato, nella **Sezione upload "Progetto – Referente"**);

4) DICHIARAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA, nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi della L. 161/2017 e ss.mm.ii (imprese e Organismi di ricerca privati il cui contributo è superiore ai 150.000,00 €), ciascuna impresa e ciascun

Organismo di ricerca privato che richiede un contributo superiore a 150.000,00 € deve compilare e allegare le DICHIARAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA.

In caso di partenariato, quindi, ogni impresa (Capofila e partner), oltre a ogni eventuale Organismo di ricerca privato che richiede un contributo superiore a 150.000,00 € deve compilare e allegare le dichiarazioni di cui sopra.

Si tratta, in particolare, delle seguenti due dichiarazioni:

- "Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA" che deve essere unicamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dell'Organismo di ricerca privato che andrà poi a sottoscrivere la domanda di aiuto a valere sui Bandi RS 2023, allegando copia fronte e retro di valido documento di identità del sottoscrittore.

- "Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia": ciascuna dichiarazione dovrà essere firmata in modo autografo e dovrà contenere il documento di identità in corso di validità del relativo dichiarante.

Per quanto riguarda il dettaglio in merito ai soggetti che devono presentare la Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia si rimanda alle specifiche contenute nel Documento Schema controlli antimafia.

La dichiarazione può essere compilata riportando gli estremi dei soggetti di età superiore ai 18 anni, senza indicare il rapporto di parentela.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo superiore a 150.000,00 €, nella Sezione Piano Finanziario - Capacità economica comparirà un campo di upload nel quale allegare la relativa documentazione.

I modelli antimafia in word da utilizzare per i Bandi RS 2023 sono esclusivamente quelli reperibili sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. nella relativa pagina informativa, presente al seguente link <http://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2023>

Per completezza di informazione si specifica che, a seguito della modifica della legislazione antimafia (D. lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia) a opera della L. n. 161/2017 e della successiva L. n. 205/2017, è stato ampliato il sistema dei controlli obbligatori a carico delle imprese che percepiscono contributi pubblici. In particolare, per effetto delle modifiche apportate all'art. 83 del Codice delle leggi antimafia è stato introdotto anche l'obbligo di acquisire d'ufficio, in fase di rendicontazione, la "comunicazione antimafia" per tutte le concessioni di contributi di importo inferiore a tale soglia. Pertanto, ai fini della "comunicazione antimafia", in fase di presentazione della domanda, non dovrà essere allegato alcun documento.

Le due dichiarazioni sopra elencate - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA/Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia - fanno riferimento all'"Informazione antimafia" e devono essere allegate alla domanda nei casi previsti dalla normativa vigente come sopra specificato.

5) L'Organismo di Ricerca diverso dalle Università deve presentare COPIA DELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO dal quale risultino i requisiti di OR previsti dalla normativa comunitaria, riportata nella definizione di cui al paragrafo 1 del Bando) nella **Sezione upload "Dati soggetto – Dati del soggetto"**;

6) nel caso in cui, per un Dipartimento universitario o per un Istituto del CNR, firmi il Direttore del Dipartimento/Istituto, dovrà essere allegato l'ATTO DI NOMINA IN CORSO DI VALIDITA', nella **Sezione upload "Dati soggetto – Dati del soggetto"**;

7) I liberi professionisti, in relazione ai requisiti di cui ai paragrafi 4.2.1 (iscrizione in pubblici registri) e 4.2.2 (localizzazione: sede toscana) del Bando, devono inserire e allegare sulla piattaforma:

- LA SEZIONE ANAGRAFICA DEL CASSETTO FISCALE nella **Sezione upload "Dati soggetto - Dati del soggetto"** se si seleziona libero professionista o associazione di professionisti.

8) in caso di soggetti privi di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL POSSESSO DELLA SEDE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI ANTICIPO/SAL/SALDO, RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IN RELAZIONE ALLA SEDE O UNITÀ LOCALE DESTINATARIE DELL'INTERVENTO, **firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa, da caricare nella Sezione upload "Dati soggetto - Dati del soggetto"** se si seleziona "privo di sede"

9) la documentazione relativa ai **CRITERI DI PREMIALITÀ** deve essere caricata obbligatoriamente, nella **Sezione Upload, "Progetto - premialità"**, nel caso di richiesta delle relative premialità, secondo le indicazioni previste all'interno della Tabella (Allegato 1G del Bando).

Nel caso in cui, pur richiedendo la premialità prevista dalla Scheda Tecnica di Progetto, i Beneficiari non presentino i documenti richiesti dalla suddetta tabella, il progetto non verrà dichiarato inammissibile, ma la premialità non verrà assegnata.